

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N 261 DEL 13.06.2017

**OGGETTO: Subentro temporaneo della società “La Cascina Global service” srl nell’appalto Servizio Ristorazione – art.48 comma 17° D.Lgs n.50/16.**

Il Direttore Generale, Dott. Achille Gentile, nominato con D.P.G.R. n.5 del 12.01.16, nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente Deliberazione in merito all’argomento indicato in oggetto.

### **U.O.C. Gestione Forniture Servizi e Logistica**

Il Direttore dell’U.O.C. G.F.S.L. propone al Direttore Generale l’adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecno-amministrativa.

*Il Responsabile f.f. U.O. Economato*  
*(Dott. Alberto Grano)*

*Il Direttore dell’U.O.C. G.F.S.L*  
*(Dott. Teodoro Gabriele)*

### **DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO-TECNICO**

Esprime parere favorevole all’adozione del presente atto.

*Il Direttore del Dipartimento*  
*(Dott. Giancarlo Carci)*

### **U.O.C. Gestione Risorse Economiche**

Si attesta che la spesa di euro 634.500,00, IVA compresa, scaturente dalla presente provvedimento è così annotata:

Euro 584.500,00, iva inclusa, somma già annotata sul conto n.502.2.103 dell’U.O.C G.F.S.L/Economato del Bilancio anno 2017, giusta annotazione n.673 determina n.62/17;

Euro 50.000,00, iva inclusa, somma già annotata sul conto n.502.2.104 dell’U.O.C G.F.S.L/Economato del Bilancio anno 2017, giusta annotazione n.682 determina n.62/17;

per presa visione

*Il Responsabile del procedimento*

*Il Direttore dell’U.O.C.*

## PREMESSO

**Che** con deliberazione n.213 del 17.05.17, e per le motivazioni nella stessa riportate, si è formalizzata l'applicazione dell'art.90 comma 3 del Dlgs n.159/11 (codice antimafia), a seguito della misura interdittiva antimafia nei confronti della Cardamome Group srl (mandataria), in RTI con la società La Cascina Global Service srl (mandante) nel Servizio di Ristorazione, Lotto n.3, Gara S.U.A Calabria, CIG.541237839E;

**Che** con nota pec del 12.05.17, è stato notificato alla Cardamome Group srl, alla La Cascina Global Service srl e per conoscenza alla Prefettura di Cosenza l'avvio del procedimento amministrativo di revoca dell'appalto per la misura interdittiva di cui all'art.7 legge n.241/90 e smi, assegnando il termine di n.30 giorni, dal 12.05.17, alla Cardamome Group srl per eventuali osservazione e l'esercizio dei diritti previsti dalla citata normativa;

**Che** la Giurisprudenza amministrativa (Tar Catania n.1267/15, Cons. St. sez V° n.986/15 e n.169/15) ha ritenuto applicabile il comma 17° dell'art.48 D.Lgs n.50/16 (già art.37 comma 18° ex Dlgs n.163/06) come eccezione al principio di immodificabilità della RTI aggiudicataria, nell'ipotesi in cui ad essere colpita dall'interdittiva prefettizia sia la Mandataria;

**Che** sempre secondo i giudici amministrativi, l'art.94 comma 1° del Codice Antimafia non può che riguardare l'impresa singola, dovendosi distinguere tra l'ipotesi in cui l'interdittiva colpisca il soggetto singolo e la diversa ipotesi in cui l'interdittiva colpisca l'impresa capogruppo di una RTI, in quest'ultimo caso trova, dunque, applicazione il comma 3 dell'art.94 del Codice Antimafia come ipotesi derogatoria;

**Che** per quanto sopra esposto, trova l'applicazione dell'art.48 comma 17° D.lgs n.50/16 (Risoluzione del contratto nei confronti della Cardamome Group e prosecuzione del rapporto con la ditta superstita);

**Che** conseguentemente, con nota pec prot.n.10962 dello 05.06.17, notificata alle due società interessate, questa Azienda ha disposto il subentro temporaneo della società La Cascina Global Service srl, a decorrere dal 12.06.17 e per un periodo di n.90 giorni, nelle more di un eventuale provvedimento giudiziale del Giudice Amministrativo, di accoglimento o rigetto del ricorso della Cardamome Group srl;

**Che**, inoltre, con nota pec dello 08.06.17, è stata trasmessa la sopracitata comunicazione di subentro temporaneo della La Cascina Global Service srl alla Prefettura di Cosenza;

**Che** con nota pec del pomeriggio del giorno 09.06.17, la Cardamome Group srl, in riscontro alla citata nota n.10962/17, ha comunicato di aver impugnato innanzi al TAR Calabria il provvedimento interdittivo, con udienza fissata per il 21 giugno c.a., invitando questa Azienda a soprassedere al subentro della La Cascina con decorrenza 12.06.17;

**Che** l'Azienda Ospedaliera a conclusione del procedimento amministrativo, avviato in data 12.05.17 nei confronti della Cardamome Group srl, alla luce di quanto sopra ha l'obbligo di far subentrare nel contratto in essere la società superstita della RTI;

**Che** pertanto, la società La Cascina Global Service srl, mandante della RTI di che trattasi, subentra, a far data dal 12.06.17, nel contratto di che trattasi con questa Azienda, giusto art.48 comma 17 D.lgs n.50/16, in quanto in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati al servizio ancora da svolgere;

**Che** infatti, si è già proceduto a richiedere l'informazione antimafia tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, per ciò che concerne i requisiti di ordine generale della stessa, mentre, al momento la società ha autocertificato i requisiti di ordine speciale (capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale) ed ha presentato le referenze bancarie e tutti gli altri documenti già richiesti nel bando di gara della SUA Calabria, Lotto n.3;

**Che** l'affidamento alla società La Cascina Global Service srl è di natura temporanea, **per un massimo di giorni novanta (gg 90) dal 12.06.17**, nelle more di un eventuale provvedimento giudiziale del Giudice Amministrativo, di accoglimento o rigetto del ricorso della Cardamone Group srl, vista anche la comunicazione della Cardamone Group che ha rappresentato di aver impugnato il provvedimento interdittivo innanzi al TAR Calabria, con discussione fissata all'udienza del 21.06.17;

**Che** a seguito della pronuncia del Giudice Amministrativo questa Azienda provvederà ad adottare i provvedimenti consequenziali definitivi;

**Che** l'eventuale accoglimento del suddetto ricorso da parte del TAR Calabria determinerà la ricostituzione del rapporto contrattuale con la RTI Cardamone/La Cascina, così come dalle risultanze della gara espletata dalla SUA Calabria, lotto n.3;

**Che** la spesa di euro 634.500,00, IVA compresa, per un massimo di giorni n.90, scaturente dalla presente provvedimento viene così annotata:

Euro 584.500,00, iva inclusa, somma già annotata sul conto n.502.2.103 dell'U.O.C G.F.S.L/Economato del Bilancio anno 2017, giusta annotazione n.673 determina n.62/17;

Euro 50.000,00, iva inclusa, somma già annotata sul conto n.502.2.104 dell'U.O.C G.F.S.L/Economato del Bilancio anno 2017, giusta annotazione n.682 determina n.62/17;

#### **PRECISATO**

**Che** il proponente il presente atto non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;

**Che** il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo ai sensi della legge regionale 19 marzo 2004, n.11;

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

Su conforme proposta del Direttore dell'U.O.C. G.F.S.L, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile f.f. dell'U.O. Economato, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità tecnico-amministrativa dell'atto espresso dal Dirigente preposto; Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, limitatamente alle rispettive competenze;

#### **DELIBERA**

**Di** intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;

**Di disporre** il subentro temporaneo della società La Cascina Global Service srl, per giorni novanta (gg 90) dal 12.06.17, nel Servizio di Ristorazione dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ai sensi dell'art.48 comma 17° D.Lgs n.50/16, e per le motivazioni ampiamente descritte in premessa, nelle more della decisione (di rigetto od accoglimento) del TAR Calabria sul ricorso proposto dalla Cardamone Group srl avverso il provvedimento interdittivo disposto dalla Prefettura di Cosenza;

**Di precisare** che l'eventuale accoglimento del suddetto ricorso da parte del TAR Calabria determinerà la ricostituzione del rapporto contrattuale con la RTI Cardamone/La

Cascina, così come dalle risultanze della gara espletata dalla SUA Calabria, Lotto n.3, CIG.541237839E;

**Di precisare**, altresì, che il subentro avviene agli stessi prezzi, patti e condizioni formulati in sede di gara SUA Calabria dalla RTI (Cardamone/La Casina) e che La Cascina Global Service srl dovrà adempiere a tutti gli obblighi di legge e contrattuali, previsti negli atti di gara originali;

**Di precisare, inoltre, che alla società Cardamone Group srl sono riconosciuti le prestazioni e servizi resi fino al giorno precedente al subentro temporaneo della società La Cascina Global Service srl nell'appalto di che trattasi;**

**Di notificare** il presente atto alle società Cardamone Group srl e La Cascina Global Service srl, alla Prefettura di Cosenza ed ai seguenti Uffici, ognuno per quanto di competenza: Direzione Sanitaria P.U, U.O.C G.T.P e U.O.C G.R.E.F,

**Di trasmettere** il presente atto al Responsabile del sito aziendale per la pubblicazione;

**Di precisare** che la spesa di euro 634.500,00, IVA compresa, per un massimo di giorni n.90, scaturente dalla presente provvedimento viene così annotata:

Euro 584.500,00, iva inclusa, somma già annotata sul conto n.502.2.103 dell'U.O.C G.F.S.L/Economato del Bilancio anno 2017, giusta annotazione n.673 determina n.62/17;

Euro 50.000,00, iva inclusa, somma già annotata sul conto n.502.2.104 dell'U.O.C G.F.S.L/Economato del Bilancio anno 2017, giusta annotazione n.682 determina n.62/17;

**Di precisare**, altresì, che i proponenti del presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;


**Di dare atto** che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'Art. 3-ter del D.Lgs.vo N. 502/1992 e s.m.i.;


**Di precisare**, infine, che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. n. 11/04.


*Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Sergio Diego )*

*Il Direttore Sanitario  
(Dr. Mario Veltri)*

*Il Direttore Generale  
(Dott. Achille Gentile)*







**SI ATTESTA**

che la presente delibera, in copia:

- è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data \_\_\_\_\_;
- è costituita da n. \_\_\_ fogli intercalari / n..... fogli allegati

Cosenza, \_\_\_\_\_

Il Direttore dell'U.O.C.  
Affari Generali  
(dott. G. Carci)

---

**SI ATTESTA**

- che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- che la presente deliberazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11.

Cosenza, \_\_\_\_\_

Il Direttore dell'U.O.C.  
Affari Generali  
(dott. G. Carci)

---

**SI ATTESTA**

che la presente delibera:

- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di cui all'art 13, comma 1, della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11.
- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Cosenza, \_\_\_\_\_

Il Direttore dell'U.O.C.  
Affari Generali  
(dott. G. Carci)